CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 22 febbraio 2001, n. 1020.

Conferma T.A.R. Lazio - Latina, 6 marzo 2000, n. 129.

L'errata indicazione del nome di battesimo del candidato per il quale è stata espressa la preferenza non costituisce, di per sé, segno di riconoscimento.

Omissis.
L'appello è infondato.
Il primo motivo si riferisce alle schede della sezione n. 9 non attribuite dal seggio elettorale perché recanti l'indicazione, nella casella a fianco del contrassegno di lista, del solo cognome "…", che corrisponde sia ad un candidato della lista n. 1 (…) sia ad un candidato della lista n. 2 (…).
Il Collegio ritiene, condividendo quanto affermato dal T.A.R., che si tratti, invece, di voti validi poiché, se pure non è stato apposto alcun segno di voto sul contrassegno di lista, la volontà dell'elettore di prescegliere la lista e il candidato che ad essa appartiene è desumibile dalla collocazione delle indicazioni grafiche apposte nella scheda.
Giova ricordare che: - ai sensi dell'art. 57, comma V, del citato D.P.R. n. 570/1960, nel testo modificato dall'art. 34 della legge 25 marzo 1993, n. 81, "se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno, ma ha scritto una o più preferenze per candidati tutti compresi nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti"; - ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, il voto di preferenza per un candidato può essere espresso "scrivendone il cognome nell'apposita riga …".
Nella specie, le incertezze che potrebbero derivare dalla presenza in altre liste di candidati aventi lo stesso cognome sono superate, sul piano formale, dal disposto dal citato art. 57; sul piano logico, dalla circostanza che il cognome del candidato è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco sia dal proprio simbolo sia dal nominativo del candidato alla carica di sindaco.
Pertanto, va confermata l'attribuzione, disposta dal T.A.R., di dodici schede alla lista n. 2 e di tre schede alla lista n. 1.
Omissis.
La sentenza di primo grado merita conferma anche nella parte in cui ha disatteso le censure intese a contestare l'attribuzione di tre voti alla lista n. 2 (sezioni n. 2, n. 5, n. 88) espressi su altrettante schede che presentano il segno di voto per la lista n. 2 e, nello spazio ad essa corrispondente, l'indicazione di un nome e di un cognome, quest'ultimo solo corrispondente ad un candidato della stessa lista. Secondo gli appellanti siffatte modalità di voto sono state utilizzate dall'elettore con il chiaro proposito di farsi riconoscere, donde l'illegittimità dell'attribuzione dei voti.
Anzitutto, deve osservarsi che l'erronea indicazione del nome non giustifica, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore, tanto più che, come osservato in precedenza, la preferenza per un candidato può essere espressa "scrivendone il cognome" (il solo cognome) nell'apposita riga stampata sotto il contrassegno (art. 5, comma 4, della legge n. 81/1993). Per quanto concerne l'asserita riconoscibilità, giova ricordare che l'art. 69, comma II, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sancisce la nullità dei voti contenute nelle schede che "presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto". Nella specie è plausibile che l'imprecisione in cui sono incorsi gli elettori sia il frutto di un errore mnemonico, non improbabile poiché non necessariamente il voto di preferenza riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto. Sicché, per conseguenza, la volontà dell'elettore di rendere il voto riconoscibile è tutt'altro che certa.
Omissis.